

COMUNE DI BERNATE TICINO
Provincia di Milano

**Regolamento comunale delle competenze e procedure per
l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nel
settore dei video giochi nel settore dei giochi leciti**

(approvato con deliberazione di consiglio Comunale n 14 del 30.05.2013.)

Sportello Unico Attività Produttive

TITOLO PRIMO

Finalità del regolamento

Art. 1- Norme di riferimento

Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia Amministrativa nel settore dei giochi leciti, delle sale gioco, della distribuzione ed installazione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettrici di intrattenimento e svago, attribuite al Comune da:

- * T.U.L.P.S RD 18 Giugno 16331 n 773 e relativo Regolamento di esecuzione
- * Decreto Ministero delle Finanze 27 ottobre 2003
- * Decreto Ministero delle Finanze 18 gennaio 2007
- * D.P.R. n 616/77
- * D.Lgs n. 112/98
- * nonché tutte le norme previste dalla leggi e dai regolamenti statali e regionali .

Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90

Art. 2 - Competenze

Le competenze in materia spettano:

1. AL Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell' art 107 del D.Lgs n. 267/2000 per gli aspetti procedurali;
2. al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell' art 1 del T.U.L.P.S per gli aspetti sanzionatori ed interdittivi.

Art. 3 – Diritti di terzi

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa vengono adottati salvi diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4 – natura delle autorizzazioni di polizia

I provvedimenti di polizia amministrativa, siano essi autorizzazioni od altri atti comunque denominati, sono personali e non possono essere trasmessi in alcun modo a terzi, né dar luogo a rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 5 – ufficio competente a ricevere le istanze

Alla struttura comunale denominata Sportello Unico Attività Produttive (di seguito denominata solamente SUAP) è demandata la competenza per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e/o ogni altro atto autorizzativo comunque denominato.

Il Responsabile SUAP può nominare uno o più responsabili di procedimento ai quali verrà affidata la responsabilità dell'istruttoria delle pratiche.
Le istanze per ottenere il rilascio di titoli autorizzativi di polizia amministrativa disciplinati dal presente regolamento devono essere indirizzate al Comune – SAUP, nelle forme stabilite negli articoli successivi, sottoscritte dal richiedente e corredate dai documenti o delle dichiarazioni necessaria comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio dell'attività richiesta .
Se inviate tramite il servizio postale deve essere sempre allegata fotocopia del richiedente.

Art. 6 – Segnalazione Certificata di Inizio di Attività –Indicazioni di carattere generale per l'istruttoria e le comunicazioni,

In attuazione alla attuale formulazione dell' art 19 della Legge n.241/90, i procedimenti derivanti dalle norme dettate dal presente Regolamento sono soggette all'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (di seguito denominata solamente SCIA).

Il responsabile del procedimento che riceve la SCIA deve impiegare la massima attenzione, diligenza tempestività nell'esaminare le pratiche e la documentazione annessa.

L'istruttoria della pratica ha inizio con la verifica della competenza della SAUP a riceverla.

Nel caso di riscontrata incompetenza il responsabile del procedimento provvede all'immediata restituzione della SCIA all' interessato.

Per le SCIA pervenute non complete nelle prescritte dichiarazioni e/o nella documentazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni pervenute non complete nelle prescritte dichiarazioni e/o documentazioni, deve essere data comunicazione all'interessato, con lettera raccomandata o notifica delle cause di irregolarità o le incompletezze riscontrate e ricordando che entro i termini temporali indicati dovrà essere fatta pervenire la documentazione richiesta.

In caso di SCIA mancante degli elementi essenziali o dalla quale emerge un vizio od irregolarità insanabile, oppure nel caso di mancato deposito della documentazione richiesta nei termini prescritti, sarà emesso formale provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Qualora la pratica risulti completa, nella documentazione e nelle dichiarazioni deve essere immediatamente data all'interessato la comunicazione di cui all'art 8 della Legge 241/1990 entro e non oltre tre giorni dalla data di ricezione.

Per la presentazione della SCIA, di avvio di attività o di modifica dei locali e superfici, si dovrà utilizzare la specifica modulistica predisposta dal SUAP.

Le sotto elencate modifiche all'attività dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di almeno sette giorni.

- modifica degli orari di esercizio.
- Sospensione volontaria dell'attività per trenta giorni.

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti per ogni procedimento.

Esaurita la procedura istruttoria, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della SCIA, il responsabile SUAP ha facoltà di imporre prescrizioni, limitazioni o divieti specifici mediante appositi provvedimenti.

In ogni caso, anche successivamente e al termine temporale sopra riportato, qualora sussistono ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento nella situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il responsabile del SUAP può annullare il diritto ad esercitare illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

Nei casi previsti dalle norme in vigore del buon fine della SCIA, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Prefetto ed al Questore.

Art.7- Requisiti soggettivi

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge e dalle disposizioni relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa, nonché dal presente Regolamento per i singoli casi, l'inizio dell'esercizio della attività di cui agli articoli successivi, deve essere vietato;

- a) a chi nei propri confronti sussistono cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n.575/65 (antimafia);
- b) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- c) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d) a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con la violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona per rapina od estorsione, o per violenza, o resistenza all'autorità;
- e) che non hanno provveduto all'obbligo di istruzione della prole;
- f) a chi è stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazione alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti.

L'esercizio delle attività, di cui al presente Regolamento, deve essere vietato quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

Art. 8- Sospensione e cessazione dell' attività

Il diritto ad esercitare può essere revocato quando l'attività viene sospesa per un periodo superiore ad un anno, senza che della sospensione l'interessato abbia fatto pervenire motivata comunicazione.

La cessazione definitiva dell'attività deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dalla avvenuto fatto, mediante apposita modulistica messa a disposizione dal SUAP.

Art.9 – Sorvegliabilità ed ispezionabilità dell'attività

Il diritto di esercitare un'attività di sala gioco può essere negato o revocato qualora i locali in cui si intende avviare o si esercita l'attività non si presentino ad essere convenientemente sorvegliati, ai sensi dell'art 153 del Regolamento in attuazione del T.U.P.S..

A tale fine risulta necessario che gli stessi presentino le seguenti caratteristiche:

1. Sorvegliabilità esterna:

- a) i locali adibiti a sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o di uscita.
- b) le vie d'accesso e di uscita non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili ed identificabili mediante l'insegna o targhe anche luminose.
- c) l'accesso ai locali deve avvenire senza impedimenti od ostacoli e tramite una porta che consenta la libera apertura dall'esterno all'interno.
- d) Le porte munite di vetrate e le finestre devono consentire la libera visione anche dall'esterno.

Sorvegliabilità interna.

- a) le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentono un immediato accesso.
- b) Eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta del titolo autorizzativo o alla presentazione della denuncia di inizio di attività.
- c) nei locali non vi devono essere porte che consentono di accedere a dimore o spazi privati.
- d) i locali chiusi al pubblico devono essere identificati mediante targhe od altre indicazioni.

Non è ammesso il collegamento diretto fra sala gioco ed eventuali esercizi pubblici di somministrazione od esercizi commerciali contigui.

Non può essere impedito agli organi di polizia preposti al controllo l'accesso ai locali aperti al pubblico ed a locali non aperti al pubblico.

Art. 10- Attività di controllo ed ispezione

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di sicurezza e giudiziaria, hanno la facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati

all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali ,regionali, comunali.

Art. 11- Sanzioni e procedure

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, integrate , ove ne ricorrono gli estremi, delle disposizioni dettate dall'art 17, 17 bis, 17 ter 17 quater, 17quinques e 17 sexies del T.U.L.P.S..

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art 17 delle legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione devono essere emessi entro il termine di massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni obblighi, sospensione o cessazione di attività o comportamenti, si procederà ai sensi dell' art 650 Codice Penale .

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta euro 150).

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi, prescrizioni e divieti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta euro 166)

Art. 12- Reiterazione delle violazioni

Si applica l'art. 8 bis della legge n. 698/91.

Art. 13- Esposti all'Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

Gli esposti, oltre alla sommaria descrizione dei fatti lamentati dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

TITOLO SECONDO

Giochi leciti, sale da gioco attività di distribuzione ed installazione video giochi

Art. 14- Definizioni

Per giochi leciti quali carte, la dama, gli scacchi, e gli altri giochi di società il biliardo, le bocce, il calcio balilla, il tavolo di ping pon e simili apparecchi e congegni non automatici.

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in danaro od in natura (art 10 comma 5 T.L.U.P.S.).

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e come tali gioco lecito (di seguito denominati e videogiochi), quelli che:

- obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art 14 bis comma 4 del D.P.R. n 640/72 si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronici, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non sia superiore ad un euro, la durata della partita non è inferiore a secondi 4 e le vincite in denaro distribuite non siano superiori a 100 euro, erogata dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche (art. 11 comma 6 lettera a) del T.U.L.P
- facenti parte della rete telematica di cui all'art 1 bis comma 4 D.P.R. n . 640/72 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa (art.110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S):

Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del POKER o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito anche:

- quelli elettronici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica (art 110 comma 7 lettera a) del T.U.L.P.S.).
- quelli basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (art 110 comma 7 lettera b) del (T.U.L.P.S)

Art.15- Giochi ed installazione di video giochi in esercizi pubblici

Lo svolgimento di giochi leciti l'installazione e la gestione diretta indiretta di video giochi in esercizi pubblici, diversi dalle sale giochi, e in circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è assoggettata ad alcun obbligo

Devono essere rispettate le disposizioni sul numero massimo di apparecchi installati, sull'esposizione dei titoli informativi, sul rispetto della disciplina degli orari di esercizio che dovrà concidere con l'orario massimo praticato dal pubblico esercizi, salve diverse disposizioni dettate da apposita ordinanza .

Art. 16- Esercizio di giochi leciti in esercizi commerciali

L'installazione di videogiochi negli esercizi commerciali, sulle aree aperte al pubblico, in circoli privati e sedi di associazioni, è sottoposta a SCIA ai sensi dell'art 86 comma 3 del T.U.P.L.S e dell'art 19 della legge n. 241/90.

La SCIA , da inoltrarsi mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dal SUAP, deve contenere le seguenti indicazioni;

- generalità complete del richiedente o, nel caso di società , la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva ;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi alla legge n. 575/65 s.m.i.e dell'articolo 7 del presente Regolamento;
- dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza sul posto di lavoro;
- il nominativo del distributore di video giochi oppure il rivenditore degli stessi con gli estremi della propria autorizzazione abilitante per tale attività

Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione;

- fotocopia documento di identità e per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea copia del permesso di soggiorno;
- planimetria dei locali scala 1:100 riportante la suddivisione degli spazi e con l'indicazione d'uso interno degli stessi;
- il numero e la descrizione del tipo di giochi e dei video giochi, in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;
- copia del nulla osta rilasciati dall'A.A.M.S.;
- relazione revisionale di impianto acustico di cui alla legge n.447/95, alla legge regionale n 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313 del 2002 oppure autocertificazione sostitutiva;

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico-sanitari.

Devono essere rispettate le disposizioni sul numero massimo di apparecchi installati sull'esposizione dei titoli informativi, sull'esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti sul rispetto della disciplina degli orari di esercizio che dovrà coincidere con gli orari praticati dall'esercizio commerciale.

E' vietato consentire l'uso di videogiochi di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati dai familiari maggiorenni.

L'utilizzo dei video giochi di cui al comma 6 del art 110 del T.U.L.P.S. è vietato a minori di anni 18 e devono essere installati in un apposita area ben identificabile dagli avventori mediante installazione di cartelli ben identificabili e leggibili.

Il diritto di esercitare potrà essere revocato.

1. qualora al titolare vengono a mancare, in tutto e in parte i requisiti morali,
2. per non aver provveduto ad ottemperare alle eventuali prescrizioni determinate dalle autorità competenti.

La sospensione dell'attività può avvenire:

1. per inosservanza delle norme regolamentari;
2. per abuso da parte della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposta dalla legge o dall'autorità;
3. per mancato rispetto degli orari dichiarati.

Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità nei termini della medesima stabiliti, il diritto ad esercitare sarà revocato.

Qualora ne ricorrono gli estremi, si applicano le sanzioni previste dall'art 110 comma 11 del T.U.L.P.S..

Art. 17- Esercizio dell'attività di sala pubblica da gioco

Le sale pubbliche da gioco (o sale gioco) sono pubblici esercizi nei quali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti.

L'apertura e il trasferimento di sede sono sottoposti a SCIA ai sensi dell'art 86 comma 3 del T.U.L.P.S. e dell' art 19 della Legge n. 241/90.

La SCIA da inoltrarsi mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dal SUAP deve contenere le seguenti disposizioni:

- generalità complete del richiedente o, nel caso di società ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 s.i.m. e dell'articolo 7 del presente Regolamento;
- dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie. Igienico-sanitarie di polizia amministrativa locale di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei posti di lavoro;
- gli orari di apertura che si intendono praticare;
- il nominativo del distributore di videogiochi oppure il rivenditore degli stessi con gli estremi della propria autorizzazione abilitante a tale attività

Alla SCIA contestualmente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia di un documento d'Identità, e per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;
- Planimetria dei locali 1:100 riportante la suddivisione degli spazi e con l'indicazione d'uso interno degli stessi;

- Elenco contenente il numero e la descrizione del tipo di giochi e dei video giochi, in base alla classificazione in uso, dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;
- Copia dei nulla-osta per video giochi rilasciati dall'A.A.M.S.;
- Relazione di impianto acustico di cui alla legge regionale n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n VII/8313 del 2002;
- Atto di nomina della persona eventualmente delegata allo svolgimento dell'attività contenente i dati anagrafici della stessa fotocopia del documento d'identità nonché la firma per accettazione dell'incarico.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale documentazione necessaria per la valutazione della sicurezza, all'ordine Pubblico e per motivi igienico-sanitari.

E' vietato consentire l'utilizzo dei video giochi di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiari maggiorenni;

L'utilizzo dei video giochi di cui al comma 6 dell'art 110 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18 e devono essere installati in un apposita area ben identificabili dagli avventori mediante installazione di idonei cartelli ben identificabili e leggibili.

L'ingresso nell'area di cui al precedente comma è vietata ai minori di anni 18:

Devono essere tenuti in modo ben visibile:

- copia dei regolamenti visti dal responsabile SUAP;
- la Tabella dei Giochi Proibiti,
- la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate,
- il divieto di fumare

Il diritto di esercitare può essere revocato:

- qualora al titolare vengono a mancare, in toto od in parte, i requisiti morali;
- qualora vengono a mancare i requisiti oggettivi dei locali,
- per non aver provveduto ad ottemperare alle eventuali prescrizioni determinate dalle autorità competenti.

La sospensione dell'attività può avvenire.

- per motivi di ordine pubblico, sicurezza ed igiene;
- per inosservanza alle norme regolamentari,
- per abuso da parte della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalle leggi o dalle autorità.

Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità nei termini dalla medesima stabiliti, il diritto ad esercitare sarà revocato.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicano le sanzioni previste dall'art 110 commi 9, 10 ed 11 del T.U.L.P.S..

Art. 18-Ubicazione delle sale gioco e caratteristiche dei locali

Le sale gioco di possono insediare in locali avente destinazione urbanistica commerciale, nel rispetto delle disposizioni edilizie, igienico-sanitare, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'accesso alle sale giochi deve avvenire dall'area pubblica e non è ammesso l'utilizzo interrati o seminterrati.

I locali devono essere adeguatamente sorvegliabili ed ispezionabili, in funzione di quanto previsto e prescritto nell'articolo 9 del presente Regolamento.

La verifica dovrà essere effettuata da parte degli appartenenti al SUAP prima che inizi l'attività e successivamente da parte degli organi di polizia locale, anche con periodicità.

Nei locali di esercizio dell'attività devono essere previsti due o più servizi igienici:

- almeno uno riservato al personale dipendente (qualora non superi le tre unità, titolari o soci compresi), composto da bagno ed antibagno, quest'ultimo potrà essere utilizzato anche come spogliatoio qualora la sua superficie totale non sia inferiore a metri quadrati tre .
- gli altri riservati alla clientela con almeno uno fruibile da parte di persone diversamente abili.

I locali che si intendono utilizzare devono essere idoneamente strutturati al fine di tutelare l'ambiente esterno e l'ambiente interno dall'inquinamento acustico. A tal fine risulta obbligatorio allegare alla SCIA di apertura o di trasferimento una relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313/2002.

La dotazione minima di parcheggi è stabilita negli strumenti urbanistici vigenti in caso si applicano le disposizioni specifiche relative agli esercizi di somministrazione alimenti bevande .

In sede di istruttoria vi è la possibilità di richiedere all'interessato certificazioni relative agli aspetti statici dell'edificio, qualora l'insediamento della sala giochi sia previsto nei piani rialzati o superiori, nonché ulteriore documentazione specifica per gli impianti elettrici.

Deve essere sempre garantita l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone diversamente abili

All' interno delle sale gioco è ammesso lo svolgimento dell'attività di vendita, anche di generi alimentari mediante distributori automatici, nel rispetto della disciplina commerciale vigente, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 6/2010 e con i vincoli di cui all' art 68 comma 4 lettera a) della legge regionale medesima.

Con apposito atto il Sindaco può stabilire dei limiti di distanza ai fini di tutela degli interessi collettivi fra sale gioco e:

- gli edifici scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati;
- le strutture ospedaliere, case di riposo e simili;
- i luoghi di culto;
- i centri giovanili o di aggregazione sociale.

Le distanze di cui al precedente comma devono essere calcolate utilizzando il sistema del percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada .

Non possono essere introdotti limiti di distanza né finalità di limitazione della concorrenza.

I limiti di cui sopra non si applicano alle sale gioco inserite in esercizi pubblici di somministrazione od esercizi commerciali già esistenti.

Art.19- Attività di distribuzione di apparecchi e congegni di trattenimento

L'attività di distribuzione di video giochi di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è sottoposta a SCIA ai sensi dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 19 della legge n 241/90.

La SCIA da inoltrarsi mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dal SUAP, deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente o nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva,
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge n 575/65 s.m.i. e dell'articolo 7 del presente Regolamento;
- l'ubicazione dei locali se viene svolta l'attività di deposito o laboratorio di manutenzione e/o riparazione.

Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno,
- copia dei nulla osta per gli apparecchi e congegni rilasciati dall'A.A.M.S.;
- SCIA regionale in triplice copia nel caso di contestualità con l'attività di deposito manutenzione e/o riparazione.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

In caso di modifica dell'attività o cessazione della stessa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicano le sanzioni previste dall'art 110 comma 9,10 ed 11 del T.U.L.P.S.

TITOLO III

Norme finali

Art. 20- Disciplina degli orari di esercizio

Gli orari per l'esercizio dei giochi leciti, degli apparecchi di intrattenimento di cui all'art 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. e delle sale pubbliche da gioco, sono determinate dall'art 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Vi è la facoltà da parte del sindaco di ridurre la fascia oraria di esercizio qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od a affollamenti pericolosi nonché disturbo della quiete pubblica.

Gli orari prescelti dovranno essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposito cartello sugli ingressi e nelle aree di installazioni dei video giochi.

Art. 21- Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata dall' art 1.

Art. 22- Entrata in vigore

Il presente Regolamento composto da 23 articoli, entrerà in vigore nei periodi nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

Art. 23- Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 legge n 241/90 chiunque desideri copia del Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

